COMUNE DI LAZZATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI LOCALI E PER L'ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE – De.Co.

ART. 1 – FINALITÀ E FONTI

1. Il Comune di Lazzate, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, istituisce la Denominazione Comunale (De.Co.) quale strumento di valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali locali che presentino un particolare legame con il territorio comunale.

2. La De.Co. ha finalità di tutela, promozione e valorizzazione dell'identità territoriale, della cultura materiale, delle produzioni locali e delle conoscenze artigianali legate al territorio di Lazzate.

3. La De.Co. non costituisce certificazione di qualità sanitaria, né sostituisce le autorizzazioni, registrazioni, notifiche, certificazioni o gli altri adempimenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

4. Il riconoscimento De.Co. attesta esclusivamente il rapporto tra il prodotto o la lavorazione riconosciuti e il territorio comunale, secondo quanto stabilito dal relativo disciplinare.

5. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 3, 7 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto comunale. La De.Co. non si sovrappone alla disciplina europea e nazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA De.Co.

1. È istituita la Denominazione Comunale del Comune di Lazzate – De.Co.

2. La De.Co. è attribuita ai prodotti e alle lavorazioni per i quali sia stato approvato uno specifico disciplinare e che risultino conformi ai requisiti in esso stabiliti.

3. Per ciascun prodotto o lavorazione riconosciuti è istituita una specifica scheda/disciplinare, approvata con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione De.Co.

4. Il Comune adotta un logo identificativo della De.Co. e ne stabilisce le modalità di utilizzo.

ART. 3 – REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

1. Possono essere riconosciuti De.Co. i prodotti agroalimentari, ivi compresi i prodotti agricoli e le loro varietà o ecotipi tradizionali, e le lavorazioni artigianali che soddisfino il requisito di cui alla lettera a) e almeno uno dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d), valutati in relazione alla natura del prodotto:

a) siano coltivati, prodotti, trasformati o lavorati, anche limitatamente a una sola di tali fasi, nel territorio comunale ovvero da imprese aventi sede o unità operativa nel territorio comunale, secondo un procedimento definito e documentato;

b) siano caratterizzati da un legame storico, culturale, sociale o economico significativo con il territorio di Lazzate;

c) rappresentino una produzione locale consolidata o una espressione significativa dell'identità territoriale;

d) siano caratterizzati da una ricetta, tecnica di lavorazione, forma, materia prima, varietà colturale o modalità produttiva specificamente riconducibile al territorio.

2. Il riconoscimento richiede l'esistenza di un disciplinare che individui in modo sufficientemente preciso le caratteristiche del prodotto o della lavorazione e i requisiti necessari per il suo utilizzo.

3. Il disciplinare individua, per ciascun prodotto o lavorazione, l'ambito territoriale di riferimento, le fasi che devono necessariamente essere svolte e i requisiti dei soggetti che possono utilizzare la De.Co., potendo riferire il legame con il territorio alla sede dell'impresa, al luogo di coltivazione, di produzione, di trasformazione o di lavorazione, anche in via alternativa tra loro.

ART. 4 – ORGANO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA De.Co.

1. Per la gestione della De.Co. è istituita una Commissione Comunale De.Co., nominata dalla Giunta Comunale.

2. La Commissione è composta, di norma, da:

a) il Sindaco o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante nell'ambito delle attività produttive, agricole o commerciali;

c) un rappresentante dell'ufficio comunale competente;

d) un esperto, in materia agroalimentare, gastronomica o artigianale, individuato dal Comune;

e) ove ritenuto opportuno, un rappresentante di associazioni di categoria, anche locali, o altro soggetto dotato di comprovata competenza.

3. I componenti della Commissione partecipano a titolo gratuito e senza alcun onere a carico del bilancio comunale, salvo diversa disposizione dell'atto di nomina.

4. La Commissione dura in carica quanto il mandato amministrativo, salvo diversa disposizione dell'atto di nomina, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione; i suoi componenti possono essere riconfermati.

5. La Commissione opera in condizioni di imparzialità, trasparenza e indipendenza rispetto ai singoli operatori sottoposti a verifica.

6. La Commissione può avvalersi, per gli aspetti tecnici e sanitari, degli uffici comunali competenti e degli organismi pubblici o professionali istituzionalmente competenti. Le verifiche sanitarie restano di competenza delle autorità previste dalla normativa vigente.

7. La Commissione non sostituisce le autorità sanitarie né gli altri organismi pubblici competenti in materia di sicurezza alimentare, igiene, etichettatura e controllo ufficiale.

ART. 5 – COMPITI DELLA COMMISSIONE De.Co.

1. La Commissione:

a) esamina le proposte di riconoscimento De.Co.;

b) valuta la coerenza dei disciplinari proposti con le finalità del presente regolamento;

c) esprime parere sulle domande di iscrizione nel Registro Comunale dei Produttori De.Co.;

d) propone al Comune l'ammissione, il mantenimento, la sospensione o la cancellazione degli operatori dal Registro, nei casi previsti dal presente regolamento;

e) verifica, direttamente o tramite soggetti incaricati, il rispetto dei disciplinari;

f) propone modifiche e aggiornamenti dei disciplinari;

g) esamina le segnalazioni di non conformità relative all'uso della De.Co.;

h) redige e conserva i verbali delle proprie sedute.

i) esprime parere, ove richiesto, sulle adesioni all'Elenco degli Utilizzatori De.Co. di cui all'art. 12.

ART. 6 – REGISTRO COMUNALE DEI PRODUTTORI De.Co.

1. È istituito presso il Comune il Registro Comunale dei Produttori De.Co., denominato anche Libro dei Produttori De.Co.

2. Il Registro contiene almeno:

a) denominazione e dati identificativi del produttore;

b) sede e luoghi di coltivazione, produzione, trasformazione o lavorazione;

c) prodotto o lavorazione per i quali è autorizzato l'uso della De.Co.;

d) data di iscrizione;

e) eventuale numero di iscrizione;

f) stato dell'autorizzazione all'uso della De.Co.;

g) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione.

3. Il Registro può essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. È altresì istituito presso il Comune l'Elenco degli Utilizzatori De.Co. di cui all'art. 12, tenuto con le medesime modalità del Registro.

ART. 7 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro i soggetti che svolgano anche una sola delle attività di coltivazione, produzione, trasformazione o realizzazione di un prodotto o di una lavorazione già riconosciuti De.Co., nel rispetto dei requisiti territoriali e soggettivi stabiliti dal relativo disciplinare ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. Il richiedente deve:

a) essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla normativa applicabile alla propria attività;

b) operare presso locali e strutture conformi alle disposizioni vigenti;

c) rispettare integralmente il disciplinare relativo al prodotto o alla lavorazione;

d) garantire la tracciabilità delle materie prime e delle fasi produttive quando prevista dal disciplinare;

e) consentire le verifiche previste dal presente regolamento;

f) utilizzare la denominazione e il logo De.Co. esclusivamente secondo le modalità autorizzate.

3. L'iscrizione al Registro non sostituisce alcun titolo abilitativo, autorizzazione o adempimento previsto dalla normativa.

ART. 8 – DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di iscrizione è presentata al Comune mediante la modulistica di cui all'art. 22, comma 4, anche in modalità telematica.

2. La domanda deve contenere almeno:

a) dati identificativi del richiedente e dell'impresa;

b) sede legale, sede operativa e luoghi di coltivazione, produzione, trasformazione o lavorazione, ove richiesto dal disciplinare;

c) descrizione del prodotto o della lavorazione;

d) indicazione del relativo disciplinare;

e) dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente regolamento e del disciplinare;

f) dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

g) eventuale documentazione richiesta dal Comune.

3. L'ufficio competente verifica la completezza della domanda e la trasmette alla Commissione per la valutazione.

4. La Commissione può richiedere integrazioni, chiarimenti, documentazione tecnica, campioni o effettuare un sopralluogo.

5. Conclusa l'istruttoria, la Commissione formula il proprio parere.

6. L'iscrizione nel Registro e l'autorizzazione all'uso della De.Co. sono disposte con determinazione del Responsabile del Servizio competente, previo parere della Commissione De.Co.

7. L'autorizzazione è riferita esclusivamente al prodotto o alla lavorazione indicati nel provvedimento e non è automaticamente estesa ad altri prodotti.

8. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda completa, salvo sospensione per la richiesta di integrazioni.

9. L’eventuale diritto per l’iscrizione al Registro è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, che può disporne anche la gratuità.

ART. 9 – RICONOSCIMENTO DI NUOVI PRODOTTI E LAVORAZIONI

1. La proposta di riconoscimento di un nuovo prodotto o lavorazione De.Co. può essere presentata dal Comune, da un produttore, da associazioni, enti, istituzioni o altri soggetti interessati.

2. La proposta deve essere corredata, per quanto possibile, da:

a) denominazione del prodotto o lavorazione;

b) descrizione e caratteristiche;

c) documentazione relativa al legame con il territorio;

d) descrizione delle materie prime e del procedimento;

e) eventuale documentazione storica, bibliografica, fotografica o testimoniale;

f) proposta di disciplinare.

3. La Commissione valuta la proposta e può richiedere integrazioni.

4. Il riconoscimento è disposto con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione De.Co.,, unitamente all'approvazione del relativo disciplinare.

ART. 10 – De.Co. INTERCOMUNALI

1. Il Comune può istituire, d'intesa con altri Comuni, De.Co. intercomunali per prodotti o lavorazioni il cui legame con il territorio interessi più Comuni.

2. La De.Co. intercomunale è disciplinata da una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, approvata dal Consiglio Comunale, che individua in particolare la denominazione, l'ambito territoriale, il disciplinare comune, il Comune capofila, le modalità di gestione del registro, del logo e dei controlli e le modalità di adesione di ulteriori Comuni.

3. Per quanto non previsto dalla convenzione si applica il presente regolamento. La De.Co. intercomunale può affiancarsi alla De.Co. comunale relativa al medesimo prodotto.

ART. 11 – USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL LOGO De.Co.

1. L'uso della denominazione De.Co. e dell'eventuale logo comunale è riservato ai produttori iscritti nel Registro e autorizzati per lo specifico prodotto o lavorazione, nonché, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 12, agli Utilizzatori De.Co.

2. La denominazione e il logo devono essere utilizzati esclusivamente nella forma approvata dal Comune.

3. L'utilizzo della De.Co. non può indurre a ritenere che il Comune garantisca direttamente la qualità commerciale, sanitaria o organolettica del prodotto oltre quanto previsto dal relativo disciplinare.

4. L'eventuale marchio privato del produttore rimane distinto dal segno identificativo comunale De.Co. e continua a essere disciplinato dai relativi diritti di titolarità.

ART. 12 – UTILIZZATORI DELLA De.Co. (RISTORAZIONE, COMMERCIO E MANIFESTAZIONI)

1. Il Comune promuove l'impiego dei prodotti De.Co. da parte di ristoratori, esercizi commerciali, imprese di trasformazione, associazioni e organizzatori di manifestazioni, ovunque abbiano sede, in Italia o all'estero.

2. Previa adesione all'Elenco degli Utilizzatori De.Co., tali soggetti possono indicare in menù, etichette e materiali promozionali l'impiego del prodotto con la dicitura simile a «preparato con -nome del prodotto- De.Co. di Lazzate», anche in lingua straniera o in lingua dialettale locale, e utilizzare il logo nelle forme stabilite dalla Giunta Comunale.

3. L'adesione, gratuita, avviene mediante comunicazione al Comune redatta sulla modulistica di cui all'art. 22, comma 4, e si intende accolta decorsi trenta giorni senza rilievi.

4. L'Utilizzatore impiega prodotti acquistati da produttori iscritti nel Registro, ne conserva la documentazione di acquisto e non può far ritenere che il proprio piatto o prodotto sia esso stesso riconosciuto De.Co.

5. Il Comune valorizza gli Utilizzatori aderenti nelle proprie iniziative di promozione, anche nell'ambito dei gemellaggi, tra cui quello con Le Bois-Plage-en-Ré (Francia). Nelle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune l'impiego dei prodotti De.Co. può costituire criterio di preferenza.

6. Agli Utilizzatori si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento su controlli, sospensione, cancellazione e sanzioni.

ART. 13 – CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune, tramite la Commissione De.Co. e gli uffici competenti, può effettuare controlli documentali e, ove necessario, verifiche presso i luoghi di coltivazione, produzione, trasformazione o lavorazione.

2. I controlli possono riguardare:

a) conformità del prodotto al disciplinare;

b) materie prime e documentazione di acquisto, quando richieste dal disciplinare;

c) processo produttivo;

d) caratteristiche del prodotto finito;

e) confezionamento ed etichettatura;

f) tracciabilità;

g) corretto utilizzo della denominazione e del logo De.Co.

3. I controlli devono essere proporzionati alla natura del prodotto e possono essere effettuati a campione.

4. Il produttore o l'utilizzatore è tenuto a consentire l'accesso ai locali e ai terreni interessati dalle attività, nei limiti delle competenze del Comune e nel rispetto della normativa vigente.

5. Gli eventuali controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare rimangono di esclusiva competenza delle autorità previste dalla legge.

ART. 14 – NON CONFORMITÀ, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

1. Qualora venga accertata una non conformità rispetto al disciplinare o al presente regolamento, il Comune può richiedere al produttore di adottare le necessarie misure correttive entro un termine congruo, quando la natura della non conformità lo consenta.

2. In caso di non conformità gravi, reiterate o non sanate, l'autorizzazione all'uso della De.Co. può essere sospesa, per un periodo non superiore a dodici mesi, con determinazione del Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione De.Co.

3. La sospensione comporta il divieto temporaneo di utilizzare la denominazione e il logo De.Co. per il prodotto interessato.

4. L'autorizzazione può essere revocata e il produttore cancellato dal Registro nei casi di:

a) reiterata violazione del disciplinare;

b) mancata eliminazione di non conformità entro il termine assegnato;

c) uso fraudolento o ingannevole della De.Co.;

d) perdita dei requisiti necessari;

e) dichiarazioni false o documentazione non veritiera.

5. Nei procedimenti di sospensione o cancellazione devono essere garantiti al produttore il contraddittorio e il diritto di presentare osservazioni e documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

ART. 15 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'uso della denominazione o del logo De.Co. da parte di soggetti non iscritti nel Registro o non aderenti all'Elenco degli Utilizzatori, ovvero in difformità dal presente regolamento o dal disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Restano salvi i provvedimenti di sospensione e cancellazione e le azioni a tutela del logo De.Co., anche in sede civile.

ART. 16 – RICORSO E RIESAME

1. Il produttore o l'Utilizzatore può chiedere il riesame del provvedimento di sospensione o cancellazione presentando osservazioni documentate entro trenta giorni dalla sua notificazione. Sull'istanza decide il Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione De.Co., entro i successivi trenta giorni.

2. Restano ferme le forme di tutela previste dalla normativa vigente nei confronti degli atti amministrativi.

ART. 17 – DURATA E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro è a tempo indeterminato, salvo sospensione o cancellazione.

2. Il produttore comunica tempestivamente al Comune ogni variazione rilevante relativa all'attività, alla sede produttiva o al prodotto autorizzato.

3. Il Comune può richiedere periodicamente una dichiarazione di permanenza dei requisiti.

4. La cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti comporta la cancellazione dal Registro.

ART. 18 – MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEI DISCIPLINARI

1. I disciplinari possono essere modificati quando ciò sia necessario per adeguamenti normativi, esigenze di produzione, disponibilità delle materie prime o evoluzione delle tecniche, purché non venga compromessa l'identità del prodotto.

2. Le modifiche sostanziali sono sottoposte alla Commissione De.Co. e approvate con deliberazione della Giunta Comunale, secondo le medesime modalità previste per il riconoscimento del disciplinare.

ART. 19 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il Comune rende disponibili sul proprio sito istituzionale, nel rispetto della normativa applicabile, il presente regolamento, l'elenco dei prodotti riconosciuti De.Co. l'elenco dei produttori autorizzati e l'Elenco degli Utilizzatori De.Co.

2. Sono pubblicati esclusivamente i dati necessari alla finalità di trasparenza e valorizzazione della De.Co., nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 20 – PROMOZIONE

1. Il Comune può promuovere i prodotti De.Co. attraverso iniziative, eventi, pubblicazioni, strumenti digitali, attività di comunicazione e collaborazione con enti, associazioni, operatori economici e Comuni gemellati, in Italia e all'estero.

2. L'inserimento di un prodotto nei materiali promozionali del Comune non costituisce certificazione ulteriore rispetto al riconoscimento De.Co.

ART. 21 – RAPPORTI CON LE NORME VIGENTI

1. Il presente regolamento non deroga alla normativa europea, nazionale e regionale applicabile alle attività produttive e alimentari.

2. In caso di contrasto tra il presente regolamento e disposizioni normative sopravvenute, prevalgono queste ultime e il regolamento deve essere adeguato.

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e gli altri regolamenti comunali applicabili.

2. L'istituzione della De.Co. avviene con l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale; l'approvazione dei singoli disciplinari e del logo è di competenza della Giunta Comunale.

3. Le spese eventualmente necessarie per attività tecniche, analisi o verifiche specialistiche possono essere poste a carico del richiedente solo quando ciò sia previsto da apposito atto o convenzione e nel rispetto della normativa vigente.

4. La modulistica per la domanda di iscrizione e per la comunicazione di adesione degli Utilizzatori, nonché gli schemi del Registro e dell'Elenco degli Utilizzatori, sono predisposti e aggiornati con determinazione del Responsabile del Servizio competente, nel rispetto dei contenuti previsti dal presente regolamento, e non ne costituiscono parte integrante.

ART. 23 – NORMA TRANSITORIA

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale nomina la Commissione De.Co.

2. In sede di prima applicazione, il Comune presenta le proposte di riconoscimento e i relativi disciplinari per la patata tradizionale di Lazzate e per il Pan del Volta, che sono approvati dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione De.Co.